



Federazione dei Comuni  
del Camposampierese

**REGOLAMENTO PER LA  
CONCESSIONE DEL PATROCINIO  
DELLA  
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.7 DEL 13.01.2022

## Indice

Art. 1 - Finalità .....	2
Art. 2 - Principi generali .....	2
Art. 3 - Iniziative ammesse al Patrocinio .....	2
Art. 4 – Soggetti e criteri per la concessione del Patrocinio ed esclusioni.....	3
Art. 5 – Richiesta del Patrocinio .....	4
Art. 6 – Concessione del Patrocinio .....	4
Art. 7 – Pubblicizzazione del Patrocinio e utilizzo del logo .....	4
Art. 8 – Verifiche e controlli .....	5
Art. 9 – Esclusione di responsabilità della Federazione dei Comuni del Camposampierese.....	5
Art. 10 – Revoca del Patrocinio.....	5
Art. 11– Trattamento dati .....	6
Art. 12 – Disposizioni finali .....	6

## **Art. 1 - Finalità**

1.1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio gratuito da parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese in esecuzione dell'art. 3 dello Statuto dell'Unione.

## **Art. 2 - Principi generali**

2.1. Il Patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione morale a iniziative proposte da soggetti terzi e ritenute meritevoli per le finalità sociali, culturali o scientifiche, attinenti ai fini istituzionali e statutari della Federazione.

2.2. La concessione del Patrocinio è esclusivamente a titolo gratuito e non comporta per la Federazione impegni, oneri o obblighi di erogazione di qualsivoglia contributo finanziario, ordinario o straordinario, né la fornitura di servizi di supporto e/o l'assunzione di altre obbligazioni (comunque configurate), né la compartecipazione a spese organizzative degli eventi patrocinati.

2.3. Il Patrocinio ha durata commisurata al singolo evento ed è strettamente limitato allo stesso. Sono escluse estensioni automatiche o tacite della durata o dell'oggetto del Patrocinio, in relazione ad altre iniziative connesse o affini, anche se realizzate dallo stesso soggetto richiedente. Pertanto, per qualsiasi proroga temporale ovvero ulteriore evento, anche analogo ad altro già presentato, il richiedente dovrà formulare una nuova istanza.

2.4. Il Patrocinio si esercita mediante apposizione della denominazione e del logo associativi nel piano di comunicazione e divulgazione dell'iniziativa (es. manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni ecc.) e sull'eventuale materiale informativo, secondo le modalità indicate nell'art. 7.

## **Art. 3 - Iniziative ammesse al Patrocinio**

3.1. Il Patrocinio è concesso, sulla base delle norme del presente regolamento, dalla Giunta dei Sindaci tramite comunicazione a firma del Presidente pro tempore dell'Ente, alle iniziative che contribuiscano a promuovere, direttamente o indirettamente, l'immagine o le attività della Federazione, ovvero che siano di rilievo culturale, sociale, sportivo o promozionale del territorio, purché coerenti con i principi dello Statuto, aventi una durata definita e delimitata e prive di scopo lucrativo diretto a favore del soggetto proponente.

Le tipologie di iniziative per le quali può essere concesso il Patrocinio, a titolo esemplificativo, sono le seguenti:

- manifestazioni sociali, culturali, scientifiche, sportive, ludico-ricreative, coerenti con le finalità istituzionali e gli interessi della Federazione dei Comuni del Camposampierese;
- eventi per devoluzione di contributi o fondi in beneficenza;
- pubblicazioni di prodotti cartacei o multimediali (es. libri, manuali, guide, opuscoli cd –rom, dvd ecc.);

## **Art. 4 – Soggetti e criteri per la concessione del Patrocinio ed esclusioni**

4.1. Il Patrocinio può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che abbiano sede nell'Unione o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio dell'Unione; enti,

pubblici o privati, che diano garanzia di correttezza, affidabilità, autorevolezza, credibilità, che perseguano o abbiano scopo/oggetto/finalità di natura sociale, culturale o scientifica e che non ricadano in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi genere con la Federazione, costituiti da almeno un anno dal momento della richiesta.

4.2. Non potranno in ogni caso essere ammesse, ai fini della valutazione per la concessione del Patrocinio, le istanze relative a iniziative e manifestazioni:

- i. con profili commerciali e lucrativi;
- ii. non coerenti con le finalità istituzionali e statutarie della Federazione dei Comuni del Camposampierese;
- iii. promosse da partiti, movimenti e/o da organizzazioni politiche, comunque denominate, che rappresentino specifiche categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- iv. già concluse o avviate al momento della presentazione dell'istanza.

4.3. In ogni caso, in piena autonomia e a proprio insindacabile giudizio, la Federazione dei Comuni del Camposampierese può rifiutare o revocare il Patrocinio, senza che nulla sia dovuto ad alcun titolo.

#### **Art. 5 – Richiesta del Patrocinio**

5.1. Per la concessione del Patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'iniziativa.

5.2. L'istanza, come previsto dal modulo di richiesta deve essere inviata unitamente al programma completo dell'iniziativa ed eventuale materiale divulgativo.

5.3. Nell'istanza il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare se per la medesima iniziativa è stato richiesto o già concesso Patrocinio da parte di altro ente, pubblico o privato, con l'indicazione dell'ente o degli enti in questione.

#### **Art. 6 – Concessione del Patrocinio**

6.1. Il Patrocinio è concesso al richiedente dalla Giunta della Federazione con comunicazione sottoscritta dal Presidente pro-tempore.

6.2. La richiesta del Patrocinio comporta l'integrale accettazione da parte del beneficiario delle norme e condizioni del presente Regolamento.

6.3. La concessione del patrocinio comporta la pubblicazione dell'evento patrocinato nei Pannelli a Messaggio Variabile grafici siti ai confini territoriali tra i Comuni della Federazione.

#### **Art. 7 – Pubblicizzazione del Patrocinio e utilizzo del logo**

7.1. La concessione del Patrocinio comporta l'autorizzazione per i soggetti beneficiari a utilizzare formalmente denominazione e logo della Federazione dei Comuni del Camposampierese, e a fare menzione del Patrocinio apponendo su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa la dicitura "Con

*il patrocinio della Federazione dei Comuni del Camposampierese”.*

7.2. Qualora sia autorizzato l'utilizzo del logo, il beneficiario dovrà rispettare le caratteristiche del logo stesso (es. dimensione, forma, contenuto, colori). Tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente visionato dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese; a tal fine il soggetto che ha ottenuto il Patrocinio ha l'obbligo di trasmettere della Federazione dei Comuni del Camposampierese la bozza del materiale a stampa relativo alla pubblicizzazione dell'iniziativa. Qualora riscontri difformità su detto materiale, la Federazione dei Comuni del Camposampierese può chiederne la regolarizzazione o inibirne l'utilizzo del logo e della menzione del Patrocinio.

7.3. Il Patrocinio è concesso per la singola iniziativa richiesta ed autorizzata, per cui nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni all'iniziativa e/o ai materiali pubblicitari autorizzati, deve darne tempestiva comunicazione alla Federazione che si riserva di riesaminare l'istanza.

7.4. Con la comunicazione della concessione del patrocinio verranno fornite tutte le istruzioni per accedere al logo e al suo utilizzo.

#### **Art. 8 – Verifiche e controlli**

8.1. La Federazione dei Comuni del Camposampierese ha facoltà di eseguire controlli e verifiche - e il soggetto la cui singola iniziativa usufruisce del Patrocinio è tenuto a consentirli - per accertare la regolarità dello svolgimento delle iniziative o delle pubblicazioni ammesse al Patrocinio stesso, riservandosi di adottare idonee misure qualora ne ravvisi un uso scorretto in base a quanto previsto dall'art. 10 e in base ad ogni prerogativa di legge.

#### **Art. 9 - Esclusione di responsabilità della Federazione dei Comuni del Camposampierese**

9.1. La concessione del Patrocinio non comporta il coinvolgimento della Federazione dei Comuni del Camposampierese in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità diretta, indiretta o connessa con l'organizzazione o lo svolgimento dell'evento patrocinato, compresa la *culpa in vigilando*, verso gli organizzatori, i relatori, il pubblico o verso ogni eventuale soggetto terzo a qualsiasi titolo presente all'evento patrocinato.

9.2. Eventuali responsabilità di natura civile, penale, fiscale, amministrativa o a qualunque altro titolo per l'utilizzo, anche improprio o non autorizzato, del Patrocinio o del logo della Federazione dei Comuni del Camposampierese saranno esclusivamente a carico del soggetto richiedente che manleverà e terrà indenne la Federazione dei Comuni del Camposampierese stessa da qualsivoglia pretesa e/o richiesta proveniente da terzi.

#### **Art. 10 – Revoca del Patrocinio**

10.1. Il Patrocinio può essere revocato in qualsiasi tempo con mera comunicazione scritta qualora:

- l'oggetto del Patrocinio stesso risultasse da verifiche successive non rispondente ai criteri dettati con il presente Regolamento;
- il soggetto beneficiario tenesse una condotta in contrasto con quanto previsto nel presente Regolamento;
- l'evento risultasse difforme rispetto al programma per il quale si è concesso il Patrocinio,

ovvero una condotta tale da poter arrecare pregiudizio alla immagine della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

10.2. L'uso improprio o illegittimo del logo della Federazione dei Comuni del Camposampierese, in difformità a quanto previsto nel presente Regolamento, comporta la revoca del patrocinio e l'impossibilità per l'ente di ottenere il patrocinio della Federazione dei Comuni del Camposampierese per future iniziative, nonché l'avvio di eventuali azioni a tutela per il risarcimento dei danni, anche in riferimento al possibile danno all'immagine.

10.3. In caso di revoca della concessione del patrocinio nessuna pretesa di rimborso di spese sostenute o di risarcimento danno, né diretto né indiretto, potrà essere avanzata dal soggetto beneficiario o da terzi a qualunque titolo coinvolti nell'iniziativa per la quale il patrocinio era stato concesso.

#### **Art. 11 – Trattamento dati**

11.1 Ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) e ss.mm.ii. i dati personali acquisiti, in virtù del presente Regolamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni del suddetto Regolamento, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.

11.2. Titolare del Trattamento ai sensi dell'art. 24 del G.D.P.R. è la Federazione dei Comuni del Camposampierese, con sede legale in Via Cordenons 17 a Camposampiero. Per l'esercizio dei diritti di cui al capo III artt.12-22, l'interessato potrà rivolgersi alla Federazione dei Comuni del Camposampierese all'indirizzo pec [amministrazione.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it](mailto:amministrazione.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it).

#### **Art. 12 – Disposizioni finali**

12.1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua approvazione da parte del Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese.